

Risposta n. 100/2026

OGGETTO: Concordato preventivo biennale – associazione professionale – modifica compagine associativa – disallineamento biennio di adesione – causa di esclusione – art. 11, co. 1, lett. b–quater) e b–sexies), del d.lgs. n. 13 del 2024

Con l'istanza di interpello specificata in oggetto, è stato esposto il seguente

QUESITO

Lo Studio Alfa (di seguito, "Studio") presenta un'istanza di interpello cd. ordinario ai sensi dell'articolo 11, comma 1, lettera *a*), della legge 27 luglio 2000, n. 212, volta ad avere chiarimenti sull'applicazione e interpretazione dell'articolo 11 del decreto legislativo 12 febbraio 2024, n. 13 in materia di cause di esclusione dal concordato preventivo biennale (di seguito, "CPB").

Lo Studio, costituito nella forma di associazione professionale, rappresenta di essere composto da due associati (di seguito, anche "soci") esercenti attività di lavoro autonomo - nel caso di specie quella di [...] - soggetta agli indici sintetici di affidabilità

fiscale (di seguito, "ISA"), [...], e che anche l'attività di lavoro autonomo svolta dai due soci è soggetta a ISA.

Lo Studio evidenzia di aver aderito nei termini di legge al CPB per il biennio 2025-2026, al pari del socio di maggioranza mentre il socio di minoranza non vi ha aderito in quanto, con atto del XX novembre 2024, aveva manifestato la sua intenzione di recedere dallo Studio con effetto al 1° gennaio 2025.

In sostituzione del socio (di minoranza) recedente, sempre con effetto dal 1° gennaio 2025, un altro professionista (che aveva già aderito al CPB per il biennio 2024-2025) è subentrato, avendo manifestato l'intenzione di associarsi allo Studio con la medesima percentuale di partecipazione del socio recedente. L'ingresso del nuovo socio è stato formalizzato con lo stesso atto che ha regolamentato il recesso del socio recedente.

Lo Studio evidenzia di essere, ad oggi, costituito da due soci di cui quello di maggioranza che ha esercitato l'opzione per il CPB per il biennio 2025-2026 (così come lo Studio) e quello di minoranza che ha esercitato, invece, l'opzione per il biennio 2024-2025.

A detta dell'Istante, l'Amministrazione finanziaria non avrebbe diramato alcun chiarimento in merito alla disciplina fiscale applicabile nei confronti di uno studio professionale associato (che ha aderito al CPB per il biennio 2025-2026) a cui partecipano due soci di cui:

- il socio di maggioranza ha esercitato l'opzione per il biennio 2025-2026; e
- il socio di minoranza (che non ha esercitato alcuna opzione ai fini del CPB) è receduto con effetto al 1° gennaio 2025 dallo stesso studio e al suo posto è subentrato un

"nuovo" socio di minoranza (con la medesima decorrenza giuridica, 1° gennaio 2025) che ha esercitato l'opzione per il biennio 2024-2025.

Pertanto, in relazione alla fattispecie concreta descritta, lo Studio chiede chiarimenti sull'applicabilità delle cause di esclusione dal CPB di cui all'articolo 11 del d.lgs. n. 13 del 2024.

SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE

L'Istante ritiene che la presenza in un'associazione professionale (che ha aderito al CPB per il biennio 2025-2026) di un socio lavoratore autonomo soggetto a ISA che non ha aderito al CPB costituisce una causa di esclusione (e di cessazione). Tuttavia, se il socio che non ha aderito al CPB recede dall'associazione professionale con effetto al 1° gennaio 2025 e contestualmente subentra nella stessa un altro socio (con i medesimi effetti giuridici e cioè dal 1° gennaio 2025) che ha, invece, aderito al CPB per il biennio 2024-2025, la causa di esclusione/cessazione viene meno. Infatti, per effetto della vigente normativa non costituisce causa di esclusione/cessazione del CPB la modifica della compagine sociale, salvo che si verifichi un aumento del numero dei soci o degli associati.

Pertanto, se il socio di minoranza recede dall'associazione professionale con effetto al 1° gennaio 2025 e contestualmente subentra nella stessa un nuovo socio (sempre con effetto al 1° gennaio 2025) non dovrebbe venir meno l'efficacia dell'opzione esercitata dallo Studio per il biennio 2025-2026, a condizione che il nuovo socio - che ha aderito al CPB per il biennio 2024-2025 - rinnovi poi l'opzione per l'anno 2026.

Secondo l'Istante, dunque, nel caso in esame, non si verificherebbe alcuna causa di esclusione (cessazione) dal CPB allorché:

1. il socio di maggioranza ha esercitato l'opzione per il CPB per il biennio 2025-2026, al pari dello stesso Studio;

2. il socio di minoranza (che non ha aderito al CPB) recede dall'associazione professionale con effetto al 1° gennaio 2025 e al suo posto subentra (sempre con effetto al 1° gennaio 2025) un nuovo socio (lavoratore autonomo soggetto a ISA) che ha aderito al CPB per il biennio 2024-2025 e purché rinnovi l'opzione anche per il 2026.

PARERE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

In via preliminare, si evidenzia che il presente parere non implica né presuppone alcuna valutazione o giudizio in merito alla sussistenza degli ulteriori requisiti necessari per accedere al CPB e delle altre cause di esclusione e di cessazione del CPB stesso (eccezion fatta per quelle specificamente oggetto del quesito posto), sui quali rimane fermo ogni potere di controllo dell'Amministrazione finanziaria.

Le cause di esclusione dal CPB sono disciplinate dall'articolo 11, comma 1, del d.lgs. n. 13 del 2024. Tra queste vi rientra quella prevista dalla lettera *b-quater*), secondo la quale il contribuente è escluso dal CPB nel caso in cui "*nel primo anno cui si riferisce la proposta di concordato la società o l'ente risulta interessato da operazioni di fusione, scissione, conferimento, ovvero, la società o l'associazione di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 è interessata da modifiche della compagine sociale che ne aumentano il numero dei soci o degli associati, fatto salvo il subentro di due o più eredi in caso di decesso del socio o associato*".

Chiarimenti in merito all'interpretazione di tale disposizione sono stati forniti dalla circolare n. 9/E del 24 giugno 2025 la quale, al paragrafo 1.7, afferma che "*per modifiche alla compagine sociale si intendono, come espressamente previsto dalla lett. b-quater), le modifiche che aumentano il numero dei soci o degli associati, fatto salvo il subentro di due o più eredi in caso di decesso del socio o associato*".

Quindi, nel caso di specie, non si configura la causa di esclusione di cui citata lettera *b-quater)* in quanto la compagine associativa dello Studio non subisce alcuna modifica nel senso richiesto dalla disposizione in esame nei periodi d'imposta oggetto del CPB, in quanto uscita e subentro dei soci producono ambedue effetti dalla data del 1° gennaio 2025, così facendo il numero dei soci non aumenta ma rimane il medesimo.

A ciò va aggiunto che la successiva lettera *b-sexies)* configura una causa di esclusione dal CPB per "*l'associazione di cui all'articolo 5, comma 3, lettera c), del citato testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, ovvero la società tra professionisti di cui all'articolo 10 della legge 12 novembre 2011, n. 183, ovvero la società di cui all'articolo 4-bis della legge 31 dicembre 2012, n. 247, nelle ipotesi in cui non aderiscono al concordato preventivo biennale, nei medesimi periodi d'imposta, tutti i soci o associati, che dichiarano individualmente redditi di lavoro autonomo di cui all'articolo 54, comma 1, del suddetto testo unico delle imposte sui redditi*".

A chiarimento di tale disposizione, la scrivente è intervenuta fornendo la risposta alla FAQ (*frequently asked questions*) n. 3 del 25 settembre 2025. In detta FAQ sono posti due quesiti:

- "[q]uesito a) *In merito alle nuove cause di esclusione dal CPB di cui alle lettere b-quinquies) e b-sexies) dell'articolo 11, comma 1, del D.lgs. n. 13/2024 (introdotte dall'articolo 9, comma 1, lettera a del D.lgs. 81/2025 si chiede se gli associati di uno studio professionale dotati di partita IVA individuale, che non hanno aderito al CPB per il biennio d'imposta 2024-2025 possano farlo per il biennio d'imposta 2025-2026 nel caso in cui lo studio abbia già aderito al CPB per il biennio 2024-2025"* e

- "[q]uesito b) *Si chiede, altresì, di sapere se può aderire al CPB per il biennio 2025-2026 lo studio professionale nel caso in cui gli associati (con partita IVA autonoma) abbiano aderito per la propria posizione individuale al CPB per il biennio 2024-2025"*.

In risposta a detti quesiti, la scrivente ha precisato quanto segue: "[I]'articolo 11 del decreto legislativo n. 13 del 2024, così come modificato dal decreto legislativo 12 giugno 2025, n. 81, prevede che «Non possono accedere alla proposta di concordato preventivo biennale i contribuenti per i quali sussiste anche solo una delle seguenti cause di esclusione:... (omissis) ... b-quinquies) con riferimento al periodo d'imposta precedente a quelli cui si riferisce la proposta, hanno dichiarato individualmente redditi di lavoro autonomo di cui all'articolo 54, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e, contemporaneamente, partecipato a un'associazione di cui all'articolo 5, comma 3, lettera c), del medesimo testo unico o a una società tra professionisti di cui all'articolo 10 della legge 12 novembre 2011, n. 183, ovvero a una società tra avvocati di cui all'articolo 4-bis della legge 31 dicembre 2012, n. 247. La predetta causa di esclusione

non opera se l'associazione o la società partecipata aderiscono al concordato preventivo biennale per i medesimi periodi d'imposta cui aderisce il socio o l'associato;

b-sexies) l'associazione di cui all'articolo 5, comma 3, lettera c), del citato testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, ovvero la società tra professionisti di cui all'articolo 10 della legge 12 novembre 2011, n. 183, ovvero la società di cui all'articolo 4-bis della legge 31 dicembre 2012, n. 247, nelle ipotesi in cui non aderiscono al concordato preventivo biennale, nei medesimi periodi d'imposta, tutti i soci o associati, che dichiarano individualmente redditi di lavoro autonomo di cui all'articolo 54, comma 1, del suddetto testo unico delle imposte sui redditi».

Tanto premesso si ritiene che:

*nell'ipotesi di cui al **quesito a)**, gli associati dotati di partita IVA individuale che non hanno aderito al CPB per il biennio d'imposta 2024-2025, potranno aderirvi per il biennio d'imposta 2025-2026. Per il p.i. 2026 gli effetti del CPB continueranno a prodursi al rinnovo dell'adesione da parte dell'associazione professionale;*

*nell'ipotesi di cui al **quesito b)**, in modo analogo, anche lo studio può aderire al CPB per il biennio 2025-2026. Per il p.i. 2026 gli effetti del CPB continueranno a prodursi al rinnovo dell'adesione da parte degli altri associati.*

Resta fermo che, per i casi oggetto di risposta, nell'ipotesi di mancato rinnovo del CPB si verifica una causa di cessazione tenuto conto di quanto previsto dall'articolo 21, comma 1 lettere b-quinquies) e b-sexies) del D.lgs. n. 13 del 2024".

Il contenuto di tali risposte trova applicazione *mutatis mutandis* nel caso rappresentato nell'istanza in esame. Pertanto, si ritiene che, avendo sia lo Studio sia i

soci (il socio di maggioranza e il nuovo socio di minoranza) aderito al CPB, il mero disallineamento dei bienni di adesione (tra Studio e soci) non costituisce causa di esclusione dal CPB per lo Studio, fermo restando che l'eventuale mancato rinnovo, per il successivo biennio (2026-2027), da parte del socio di minoranza che ha aderito al CPB per il biennio 2024-2025, costituirà causa di cessazione dal CPB (per lo Studio) per l'anno 2026 ai sensi dell'articolo 21, comma 1, lettera *b-sexies*), del d.lgs. n. 13 del 2024.

Il presente parere viene reso sulla base degli elementi e dei documenti presentati, assunti acriticamente così come illustrati nell'istanza di interpello, nel presupposto della loro veridicità e concreta attuazione del contenuto.

IL DIRETTORE CENTRALE
(firmato digitalmente)